

Verbale di incontro

ISTITUTI A COPERTURA DELLE ASSENZE COLLETTIVE NEL PERIODO 18 – 25 MARZO 2020

I giorni 17 e 18 marzo 2020 si sono incontrate Leonardo e le Segreterie Nazionali di FIM FIOM e UILM, nell'ambito del Comitato paritetico previsto dal Protocollo Aziendale dello scorso 15 marzo, al fine di individuare le modalità applicative di alcuni istituti individuati nel Protocollo citato per quanto riguarda la gestione delle assenze collettive dei dipendenti, condivise nei Verbali di livello locale, nel periodo intercorrente tra il 18 ed il 25 marzo.

Avendo analizzato le misure individuate da Azienda ed RSU a livello locale, volte a favorire la progressiva riattivazione parziale delle attività operative garantendo, da un lato, la continuità del business con completamenti di attività indifferibili attraverso presidi sia on site che in remoto e proseguendo, dall'altro, nell'attività di intensificazione dei lavori volti a garantire la piena compliance delle misure di sicurezza rispetto alle prescrizioni del Protocollo fra Governo e Parti Sociali, le Parti confermano la validità delle soluzioni individuate con riferimento al periodo suindicato e, quindi, non applicabili in caso di assenza dei lavoratori comandati per il presidio delle attività individuate localmente come essenziali.

Qualora gli istituti descritti dal presente Verbale siano stati *de facto* già previsti negli Accordi locali, tali istituti troveranno univoca regolamentazione come specificato di seguito.

Laddove le modalità di copertura delle assenze maturate nel periodo intercorrente tra il 18 ed il 25 marzo p.v. non siano state previste nelle intese a livello di Sito, ovvero qualora non si sia finora addivenuti ad alcuna intesa al riguardo, potranno trovare applicazione gli istituti previsti dal presente Verbale.

Resta inteso che, a livello locale, rimane possibile intervenire con specifiche e/o ulteriori intese volte ad utilizzare tali istituti e a favorirne, uniformemente, l'applicazione, fatti salvi l'arco temporale e le capienze orarie massime di seguito previste.

PERMESSI STRAORDINARI A RECUPERO C19

Ambito di applicazione:

Personale (di norma liv. 7 e Q) che normalmente non percepisce le maggiorazioni per le ore di straordinario prestate maturando il diritto di utilizzare le ore di maggiore prestazione, di fatto, come accantonamenti orari e/o "flessibilità positiva" al netto delle compensazioni orarie previste dall'Accordo One Company 2016.

Modalità di applicazione:

- monte ore utilizzabile di max 24 ore, anche a copertura di intera giornata.
- Recupero delle ore non prestate entro il 31 dicembre 2020.
- Eventuali disponibilità di giustificativi assenza già maturati sino ad oggi (ad esempio ferie arretrate e PAR) possono compensare le minori prestazioni del periodo 18-25 marzo.

Qualora il lavoratore ne faccia richiesta individuale si potrà accordare uno o più permessi NON retribuiti per le assenze riferite al periodo suindicato.

BANCA ORE C19 CON RECUPERO SUCCESSIVO

Personale che effettua lavoro straordinario (di norma fino a liv. 6).

Modalità di applicazione:

- monte ore utilizzabile di max 24 ore, anche a copertura di intera giornata.
- Recupero delle ore non prestate entro il 31 dicembre 2020.
- Eventuali residui positivi eventualmente accantonati precedentemente (ad esempio ferie arretrate e PAR) possono coprire, sino a compensazione, le ore di minor prestazione che saranno effettuate dal 18 al 25 marzo.
- Con riferimento alla disposizione del CCNL in merito all'istituto della Banca Ore, riguardante la <<maggiorazione economica omnicomprensiva del 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicitazione>>, tale maggiorazione viene considerata come "tempo". Perciò, la maggiorazione originariamente prevista per il lavoro straordinario, per ogni ora di mancata prestazione, viene decurtata del 50% nel tempo da recuperare.

*** **

Le Parti, nel prendere atto delle operazioni di sanificazione, di pulizie straordinarie e degli altri interventi mirati volti ad implementare le condizioni di sicurezza e protezione dei lavoratori rispetto all'emergenza Covid-19, condividono come gli interventi di sanificazione possano essere effettuati con cadenze non inferiori alla settimana, dovendo anche considerare le complessità di tali operazioni e le contingenti limitate disponibilità delle ditte sul mercato.

Le Parti confermano, altresì, gli obiettivi e gli impegni condivisi lo scorso 15 marzo nel Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Le Parti nel prossimo incontro del 24 marzo, previsto dal Protocollo nazionale, valuteranno la possibilità di integrare e/o estendere la validità di quanto previsto dal presente Verbale.

Il presente Verbale è stato condiviso e sottoscritto dalle parti in remoto.

Leonardo

FIM

FIOM

UILM